

Roma, 17 ottobre 2022

Prot. n. 61

Dott. Giuseppe Cacciapuoti
Direttore Generale del personale, delle risorse
e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile

Oggetto: *Schema di decreto del Ministro della Giustizia concernente l'individuazione degli Uffici locali di esecuzione penale esterna quali articolazioni territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nonché individuazione delle articolazioni interne dei medesimi uffici locali e misure di coordinamento con gli Uffici interdistrettuali e distrettuali di esecuzione penale esterna – Osservazioni della CISL FP*

Con riferimento allo “schema di decreto del Ministro della Giustizia concernente l'individuazione degli Uffici locali di esecuzione penale esterna quali articolazioni territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nonché individuazione delle articolazioni interne dei medesimi uffici locali e misure di coordinamento con gli Uffici interdistrettuali e distrettuali di esecuzione penale esterna”, trasmesso alle organizzazioni sindacali, la scrivente Organizzazione Sindacale osserva:

- Lo schema di DM prevede un incremento delle attribuzioni degli Uffici Interdistrettuali dell'esecuzione penale esterna (art. 4) **a parità di risorse umane e strumentali**. Manca ogni riferimento all'incremento dell'organico dei funzionari della professionalità di servizio sociale e dell'organico del personale che svolge la preziosa attività amministrativo-contabile di supporto. Stante la penuria di risorse, soprattutto umane, ed il sottodimensionamento degli organici, aumentare il carico di lavoro senza prevedere un incremento di personale significa: congestionare ulteriormente l'attività di questi importanti uffici già in forte sofferenza e, contestualmente, disattendere gli standard di efficacia ed efficienza attesi dalla Riforma (Legge 27 settembre 2021, n. 134). Inoltre, nella gestione dei rapporti con le Regioni e con gli altri enti territoriali, anche privati, manca il riferimento alla finalità della promozione e realizzazione delle iniziative in materia giustizia riparativa, mediazione penale e tutela delle vittime (art. 4 comma 1 lett. C). Il predetto riferimento si impone in osservanza alla recente disciplina organica, in materia di giustizia riparativa, e alle direttive europee.
- Lo schema di DM non contempla l'ipotesi di articolazione dell'Area del coordinamento interdistrettuale in compiti per aree tematiche (pur ventilate nell'allegato A, della lettera circolare n.ro 2/2020 del 21.07.2020). Ciò appare in contrasto con il volume e con la specificità dei processi di lavoro di pertinenza, allo stato, peraltro, in costante aumento,
- Con riferimento alla Direzione degli Uffici Locali dell'esecuzione penale esterna di cui all'art. 7, la CISL chiede la rettifica della norma in quanto la stessa afferma che la funzione di direttore è assegnata genericamente ad un funzionario. Occorre precisare che la funzione

di direttore è da assegnare ad un funzionario della professionalità di servizio sociale. Inoltre, sempre con riferimento all'art. 7 occorre precisare che l'attività del direttore è anche finalizzata alla promozione di iniziative progettuali e coprogettazioni interistituzionali in materia di giustizia riparativa, di costruzione di reti orientate all'esigibilità dei diritti e della tutela delle vittime, in ossequio alle direttive dipartimentali ed europee di riferimento.

- Con riferimento all'attività di programmazione, monitoraggio e coordinamento, per la quale è prevista la costituzione di una apposita area, occorre specificare che la responsabilità va assegnata solo al funzionario della professionalità di servizio sociale e bisogna prevedere la partecipazione sindacale al fine di accertare le ricadute che lo svolgimento delle attività istituzionali ha nella gestione dei rapporti di lavoro e soprattutto sulla salute e sicurezza dei lavoratori. Infine, va specificato al comma 2 lettera e) che il coordinamento concerne anche la tutela dei diritti delle vittime oltre all'attività/materia della giustizia riparativa ed alla mediazione penale.
- All'articolo 10 non delinea un modello organizzativo dell'Area misure e sanzioni di comunità atto a definire le prospettive operative e le interdipendenze funzionali con le altre aree; si ritiene che detto modello, incardinato nell'ordinamento penitenziario debba, altresì, rispondere e recepire le novità normative. La dimensione organizzativa deve consentire, in primis, l'elaborazione e realizzazione di programmi/progetti ispirati alla centralità della persona-comunità. I contenuti di questi ultimi, ancorché altamente personalizzati, debbono essere orientati all'inclusione sociale, alla responsabilizzazione, alla giustizia riparativa, alla prevenzione della recidiva. In tale direzione, si segnala come lo strumento principe per la elaborazione di tali programmi sia l'indagine socio-familiare (art.72 della L. 354/1975 e art. 141 ter), e non l'"indagine socio-comportamentale" (citata). Si chiede pertanto la relativa rettifica.
- Anche con riferimento all'area misure e sanzioni di comunità, occorre precisare che la responsabilità può essere data solo al funzionario della professionalità di servizio sociale.
- La disciplina delle sezioni distaccate (art. 12) non tiene conto della realtà: mancano risorse umane e strumentali sicché è praticamente impossibile garantire l'organizzazione e la gestione delle attività di cui parla la norma. Urgono risorse perché le sezioni distaccate effettivamente possano operare ed assicurare i servizi istituzionali.

Tanto premesso, la CISL chiede che, tenuto conto della rilevanza della problematica, si discuta della stessa in occasione dell'incontro già fissato per il giorno 26 ottobre pv, ore 10.30, in tema di stato della *probation* e sue prospettive.

Distinti saluti

Il Coordinatore Responsabile
Eugenio Marra

